Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 16 febbraio 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1971

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1971, n. **1312.**

Approvazione della variante al piano regolatore generale della città di Napoli relativa alla zona compresa tra il fascio dei binari ferroviari, il corso Malta e la via Poggioreale (centro direzionale).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 maggio 1939, n. 1208, con la quale venne approvato il piano regolatore generale della città di Napoli;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'autorizzazione rilasciata in data 20 ottobre 1967, n. 3112 al comune di Napoli per lo studio di una variante al piano regolatore suddetto concernente la zona compresa tra il fascio dei binari ferroviari, il corso Malta e la via nuova Poggioreale, per la creazione di un centro direzionale e l'ubicazione del nuovo palazzo di giustizia;

Ritenuto che il comune, in relazione all'autorizzazione di cui sopra ha adottato uno schema di progetto contenente un'ipotesi di soluzione per lo studio della variante di che trattasi;

che tale schema di progetto è stato esaminato preventivamente dal Consiglio superiore dei lavori pubblici che si è espresso in merito con voto n. 365 del 14 marzo 1968;

che in relazione alle indicazioni contenute nel menzionato voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 365 il comune di Napoli, con deliberazione di giunta n. 1 del 17 maggio 1968, approvata dal consiglio comunale con deliberazione n. 2 del 19 luglio 1968, approvata dalla giunta provinciale amministrativa il 9 agosto 1968, n. 5734, ha adottato il progetto definitivo della variante di che trattasi;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, sono state presentate n. 31 osservazioni nei termini ed una fuori termine, in ordine alle quali il comune di Napoli, su proposta della giunta comunale in data 8 gennaio 1969, n. 143, ha controdedotto con deliberazione consiliare n. 2 del 14 marzo 1969;

Ritenuto che con tale deliberazione il comune di Napoli a parziale accoglimento di alcune osservazioni, ha approvato modifiche alle previsioni normative e grafiche del progetto per il rione Luzzatti;

che, con deliberazione di giunta n. 3 del 1° aprile 1969, sono stati approvati i grafici ed il testo delle norme modificati in conseguenza dell'accoglimento delle osservazioni;

Ritenuto che il progetto di variante prevede la creazione di un centro direzionale commerciale su area compresa tra il fascio dei binari, corso Malta e la via nuova Poggioreale destinata dal piano regolatore generale vigente a zona industriale nonchè l'ubicazione del nuovo palazzo di giustizia;

Considerato che il progetto di variante in esame appare convenientemente impostato in relazione alle esigenze ed alle finalità che il comune intende perseguire ed è redatto in aderenza alle direttive ed ai criteri precisati in sede di autorizzazione preventiva e che pertanto esso appare di massima meritevole di approvazione;

Considerato che appare necessario comprendere nel perimetro della variante le aree edificate costituite dai quartieri Ascarelli e Luzzatti, nonchè la fascia compresa tra la via Poggioreale e la ferrovia Nola-Baiano (incluso l'attuale carcere giudiziario), sia al fine di prevedere nel nuovo centro le attrezzature di quartiere di cui le anzidette residenze sono sprovviste, sia al fine di promuovere un rinnovamento spontaneo di quella edilizia;

che, per assicurare il perseguimento di tali finalità, occorre assegnare alle aree ed alla fascia suddetta, non la cubatura attuale ma quella corrispondente alla densità territoriale prevista dalla variante (4,5 mc/mq): ciò servirà ad incoraggiare l'inserimento delle aree stesse in ampie lottizzazioni comprendenti anche le zone di nuova edificazione;

Considerato che, ai fini del calcolo della cubatura complessivamente realizzabile nell'ambito della variante, non deve tenersi conto nè della superficie delle strade di circolazione primaria — che saranno ristrutturate ed ammodernate con appositi provvedimenti — nè di quelle della striscia marginale delle sede ferroviaria, che conserva la sua attuale destinazione;

che, pertanto, il volume totale realizzabile nell'ambito della variante, può indicarsi, in via assolutamente orientativa, in mc. 6.379.330, di cui mc. 998.874 (mq. 221.972 × mc. 4,5) nelle zone rosa e mc. 5.380.456 (mq. 1.197.657 × mc. 4,5) nella rimanente superficie del comprensorio;

che, per quanto riguarda il volume realizzabile nella zona rosa, la densità territoriale indicata può considerarsi come densità fondiaria;

Considerato che la finalità cui è preordinata l'attribuzione a tutte le aree di un indice di edificabilità non differenziato — e cioè l'equa ripartizione degli oneri e dei vantaggi — indurrebbe ad individuare nella costi-

tuzione di un consorzio obbligatorio fra tutti i proprietari delle aree lo strumento più idoneo per il perseguimento della finalità medesima;

che, tuttavia, allo scopo di semplificare l'attuazione degli interventi previsti appare accettabile il ricorso a più lottizzazioni convenzionate a condizione, però, che ciascuna di esse rispetti le seguenti condizioni:

a) la cubatura prevista dovrà essere commisurata alla estensione delle aree incluse nel piano di lottizzazione, secondo l'indice di densità territoriale sopra indicato;

b) gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione dovranno essere attribuiti a ciascun piano in funzione della cubatura consentita;

Considerato che per conseguire una equa ripartizione degli oneri posti a carico dei proprietari delle aree destinate a nuova edilizia per funzioni terziarie e di tipo residenziale e misti, gli oneri stessi dovranno preventivamente essere determinati dal comune in occasione della stipula delle convenzioni relative alle singole lottizzazioni, essi saranno posti a carico dei proprietari delle relative aree fabbricabili in base al rapporto tra la volumetria concessa nella lottizzazione e quella globalmente ammessa per la variante; qualora, alla data della stipula delle singole convenzioni le opere siano state in tutto o in parte già eseguite sarà dovuta al comune la somma corrispondente alla quota delle opere a carico della relativa lottizzazione previa rivalutazione monetaria;

Considerato che, per conseguire un assetto articolato del previsto insediamento, appare indispensabile prescrivere che le lottizzazioni convenzionate si basino su piani volumetrici, ciascuno dei quali costituisca una soluzione organica dal punto di vista urbanistico e consenta di realizzare — sempre nel rispetto del rapporto in precedenza indicato — una equilibrata distribuzione dei volumi globalmente ammessi dalla variante;

che, ai fini dell'attuazione della variante, non appare indispensabile che le aree facenti parte di un piano di lottizzazione siano necessariamente « accorpate »;

che appare, quindi, ammissibile l'asservimento di aree non « accorpate » sempre però che queste:

a) facciano parte del comprensorio della variante;

b) siano incluse, a tutti gli effetti, nel perimetro del piano di lottizzazione;

c) abbiano, insieme alle altre, una superficie complessiva esattamente corrispondente, in base all'indice di edificabilità territoriale, alla quantità di edificazione prevista nel piano di lottizzazione;

d) rispondano, per quanto riguarda la loro distribuzione ed articolazione, a criteri di funzionalità ed organicità, dovendosi, in ogni caso, escludere che le aree asservite ed incluse in un piano di lottizzazione siano formate da diversi appezzamenti disseminati nell'ambito del comprensorio e privi di qualsiasi continuità: anche perchè ciò impedirebbe una organica ed efficace realizzazione dell'intero centro direzionale o, addirittura, una completa utilizzazione del comprensorio, nonchè la stessa attuazione del piano di lottizzazione;

Considerato che il ricorso allo strumento della lottizzazione convenzionata di cui all'art. 8 della legge 1967, n. 765, consentirà al comune di porre a carico dei proprietari interessati gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione e tra questi, in via prioritaria, la cessione gratuita dell'area, sulla quale è prevista la costruzione del nuovo palazzo di giustizia: opera che riveste carattere di particolare rilievo nel nuovo centro direzionale;

che, come si evince anche dai voti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la cessione gratuita della area suddetta deve considerarsi, in un certo senso, come condizione per l'attuazione della variante a mezzo di lottizzazioni convenzionate;

Considerato che l'equilibrio delle nuove masse edilizie, anche rispetto all'ambiente circostante va ottenuto tenendo presenti le indicazioni contenute nel voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 365 del 14 marzo 1968 appresso citato (ed in particolare eliminando la previsione di un edificio a torre sul piazzale antistante il palazzo di giustizia), ma anche ponendo agli edifici pubblici opportuni limiti di volumetria, da definire in sede di piano particolareggiato e di lottizzazioni convenzionate ad eccezione della volumetria del palazzo di giustizia, che sarà determinata in rapporto alle esigenze cui dovrà rispondere detto edificio e nell'ambito dello svolgimento delle procedure di legge;

Considerato che, in relazione alle modifiche e prescrizioni suindicate gli elaborati di progetto debbono essere così modificati:

Tavola 1. Planimetria 1:10.000 contenente la delimitazione della variante: vanno stralciate le aree delle strade perimetrali e della zona ferroviaria;

Tavola 7. Legenda - zona rosa: è soppressa la frase « entro la consistenza volumetrica attuale »;

Tavola 9. Norme e prescrizioni tecniche;

Norma II, comma terzo: è soppresso « entro la consistenza attuale »; dopo « fuori terra... » è sostituito con « dato dall'indice di densità fondiaria di mc/mq 4,5. In ciascun intervento il numero dei vani destinati ad abitazione non potrà superare quello preesistente alla variante »;

Norma II, comma quarto: la lettera *b*) prende il posto della lettera *a*) e viceversa; è soppresso « oppure »;

Norma II, commi quinto e sesto: sono sostituiti con « Ai fini della specificazione degli oneri di cui alla lettera *a*) del comma precedente le infrastrutture da porre a carico dei proprietari delle aree destinate a nuova edilizia per funzioni terziarie e di tipo residenziale e misto, in aggiunta alla cessione gratuita dell'area del palazzo di giustizia, possono convenientemente individuarsi nella cessione di tutte le aree destinate ad un uso che sia diverso da quello a nuova edilizia per funzioni terziarie e di tipo residenziale o misto; nella costruzione delle strade ad esclusivo servizio del centro direzionale; escluse quindi soltanto quelle della grande viabilità e loro raccordi a terra, le vie Emanuele Gianturco e piano terra e le grandi arterie latistanti alla variante (corso Malta, via Taddeo da Sessa e suo prolungamento fino a via Traccia, via Poggioreale, via Garibaldi); nella sistemazione del verde pubblico per intero; nella costruzione di tutte le strade pedonali e degli eventuali sottopassaggi; nella costruzione della piastra sopraelevata longitudinale, rimanendo di privata proprietà i locali sovrastanti e sottostanti adibiti a servizi; nella realizzazione degli impianti sportivi, qualora il CONI non li richiedesse in proprietà nonchè nella costruzione dei parcheggi per l'aliquota corrispondente alle prescrizioni di cui all'art. 18 della legge n. 765 del 6 agosto 1967, e del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

L'approvazione delle lottizzazioni convenzionate sarà subordinata al soddisfacimento delle seguenti condizioni:

a) la cubatura dovrà essere commisurata all'area oggetto della lottizzazione, secondo l'indice territoriale di 4,5 mc/mq;

b) gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione dovranno essere ripartiti in proporzione della cubatura realizzabile.

Per conseguire una equa ripartizione degli oneri posti a carico dei proprietari delle aree destinate a nuova edilizia per funzioni terziarie e di tipo residenziale e misto, gli oneri stessi dovranno preventivamente essere determinati dal comune in occasione della stipula delle convenzioni relative alle singole lottizzazioni, essi saranno posti a carico dei proprietari delle relative aree fabbricabili in base al rapporto tra la volumetria concessa nella lottizzazione e quella globalmente ammessa per la variante; qualora alla data della stipula delle singole convenzioni, le opere siano state in tutto o in parte già eseguite sarà dovuta al comune la somma corrispondente alla quota delle opere a carico della relativa lottizzazione previa rivalutazione monetaria.

Sempre al fine di conseguire un assetto razionale ed articolato del nuovo quartiere le lottizzazioni convenzionate si baseranno su piani volumetrici, ciascuno dei quali costituisca una soluzione organica dal punto di vista urbanistico, e consenta di realizzare una equilibrata distribuzione dei volumi globalmente ammessi dalla variante.

Dovranno essere rispettate le aree ad uso pubblico indicate nella variante al piano regolatore »;

Norma III, comma terzo: è sostituito con « La cubatura totale, da ripartire proporzionalmente fra le varie lottizzazioni sarà quella risultante dalla moltiplicazione della cifra corrispondente alla superficie di tutte le aree (escluse quelle relative alle strade perimetrali ed alla striscia marginale della sede ferroviaria) comprese nel perimetro della variante, per l'indice di densità territoriale di 4,5 mc/mq. Essa sarà destinata per il 15% ad abitazioni e per l'85% ad attività terziarie »;

Norma IV: è sostituita interamente col seguente testo « La popolazione da servire con le attrezzature di quartiere del centro residenziale è quella attualmente residente nei quartieri Ascarelli e Luzzatti, e nella fascia abitata lungo il lato sud della via nuova Poggioreale, censita complessivamente in 11.380 abitanti. Ad essa devono aggiungersi gli abitanti dei nuovi edifici che saranno circa 8000, secondo la ripartizione percentuale delle cubature di cui alla Norma III »;

Norma IV: è aggiunto « I piani planovolumetrici che definiranno le singole lottizzazioni potranno essere armonizzati fra loro, disponendo modifiche tali da realizzare nel complesso del centro direzionale una equilibrata distribuzione di volumi globalmente ammessi nella variante.

In linea di massima, la cubatura disponibile in ciascun piano planovolumetrico sarà ripartita per il 75% in volumi a piastra e per il 25% in volumi a torre »;

Norma X: dopo « compatibili » aggiungere « nonchè le prescrizioni dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 »;

Considerato che le modifiche di cui alle precedenti considerazioni sono apportate alla variante in esame ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, sentito il comune interessato che ha formulato le proprie controdeduzioni, con delibera consiliare in data 9 aprile 1971, n. 1;

Considerato che sono da accogliere le seguenti osservazioni relative alla conservazione del rione Luzzatti: Braschi Nazareno (12), Ippolito Orazio (13), Scarici Salvatore ed altri (14), Notaro Armando (15), Mastrolilli Michele (16), Alfini Eduardo ed altri (18), Braschi Nazareno ed altri (19), Barbarisi Regina ed altri (20), Istituto autonomo case popolari della provincia di Napoli (21), Albanese Carmine (24), Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, limitatamente all'inclusione dei fabbricati alloggi dipendenti nella zona di conservazione (1) e (2);

che l'osservazione De Luca Pia (7) non dà luogo a provvedere;

che non danno luogo a provvedere in questa sede e le relative richieste possono essere prese in esame in sede di lottizzazioni convenzionate, estensibili anche alle zone di conservazione e ristrutturazione edilizia, nei limiti indicati dalla relazione comunale e compatibilmente con le prescrizioni formulate nei precedenti considerando, le seguenti osservazioni: Eridania - Zuccherifici nazionali, S.p.a. (8); Georgica - Soc. agricola industriale, S.p.a. (9); Eridania-Zuccherifici nazionali, S.p.a. anche a nome della Società Georgica e Ligure Lombarda (11);

che sono da respingere tutte le altre osservazioni presentate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Visti i voti numeri 1686 e 1148 espressi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici rispettivamente alle adunanze del 10 ottobre 1967 e del 22 luglio 1969;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvata con le modifiche e le prescrizioni di cui alle premesse, la variante al vigente piano regolatore di Napoli relativa alla zona compresa tra il fascio dei binari ferroviari, il corso Malta e la via nuova Poggioreale.

Le osservazioni presentate sono decise come specificato in narrativa.

Il progetto è vistato dal Ministro proponente in una relazione illustrativa, in sette planimetrie in scala 1:4000, in un testo di norme e prescrizioni tecniche, in una relazione conclusiva sulle osservazioni presentate, nella deliberazione consiliare in data 14 marzo 1969, n. 2, di controdeduzioni alle osservazioni presentate, nella delibera di giunta n. 3 del 2 aprile 1971 di accettazione delle modifiche apportate d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — LAURICELLA

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, *foglio n.* 77. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1971.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Toscana ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Toscana »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro supplente, esperto nelle discipline amministrative, sig. Sergio Nardi, dimissionario;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio della regione « Toscana » nella seduta del 29 luglio 1970, con la quale il consiglio stesso ha designato le due terne di nomi di esperti nelle discipline amministrative, di cui alla lettera *d*) del secondo comma dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Demiro Marchi, esperto nelle discipline amministrative, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Toscana » in sostituzione del sig. Sergio Nardi, dimissionario.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1972
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 142

(2615)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1971.

Autorizzazione al comune di Aulla a contrarre un mutuo per la costruzione della nuova sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le deliberazioni consiliari n. 63 del 16 dicembre 1967 e n. 19 del 6 marzo 1971 del comune di Aulla, rispettivamente approvate dalla prefettura di Massa Carrara e dalla commissione 1ª regionale di controllo - Ufficio provinciale di Massa Carrara, riguardanti l'assunzione di un mutuo di L. 82.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire nel comune di Aulla un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma del dott. ing. Enzo Manganelli, il comune di Aulla è autorizzato a contrarre con la Cassa di risparmio della Spezia un mutuo di lire 82.000.000 (ottantaduemilioni) con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Aulla un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 7.938.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 82.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1970.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa di risparmio della Spezia per conto del comune di Aulla il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui l'inizio dei lavori e l'entrata in ammortamento del mutuo avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contribuzione scadute, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante, previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 10 luglio 1971

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CATTANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1971
Registro n. 38 Grazia e giustizia, foglio n. 47

(1921)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1971.

Istituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Sicilia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione dei comitati regionali contro l'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 5 della legge sopra citata;

Viste le designazioni degli enti e delle associazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'ufficio del medico provinciale di Palermo è istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Sicilia, così composto:

Presidente:

il presidente della giunta regionale della Sicilia.

Componenti:

l'assessore alla sanità della giunta regionale della Sicilia;

il medico provinciale di Palermo;

l'ufficiale sanitario di Palermo;

il provveditore regionale alle opere pubbliche per la Sicilia;

il capo dell'ispettorato compartimentale di Palermo della motorizzazione civile;

il direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Palermo;

il direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Palermo;

Affronti ten. col. Filippo, esperto meteorologo;

l'ispettore della ottava zona dei vigili del fuoco;

il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Palermo;

il direttore della sezione di Palermo dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

il capo dell'ispettorato medico regionale del lavoro per la Sicilia;

Amedoro prof. Guido, rappresentante delle province della Sicilia;

Giuffrè dott. Mario, rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

il presidente della camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo;

Maggio prof. Francesco, esperto della camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dalla dott.ssa Luigia Alicata, consigliere di 1ª classe della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Il comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti e di categorie interessate; dovrà inoltre sentire i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle province e dei comuni di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

Art. 2.

Ai componenti estranei alla amministrazione dello Stato, agli effetti del trattamento economico di missione, viene attribuito l'ex-coefficiente 670.

Al pagamento del gettone di presenza a tutti i componenti e delle eventuali indennità di missione ai componenti estranei alla amministrazione, provvederà l'ufficio del medico provinciale di Palermo, con imputazione della spesa sulle aperture di credito che saranno disposte in suo favore sul capitolo 1063 del bilancio di questo dicastero per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni 1972 e 1973.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1971
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 220

(1922)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1971.

Sostituzione di un componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Piemonte.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto di data 17 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti in data 27 aprile 1969, con il quale è stato istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Piemonte;

Visto che, non essendo ancora stata costituita la regione Piemonte, era stato chiamato a far parte di detto comitato l'assessore alla sanità dell'amministrazione provinciale di Torino, ai sensi dell'art. 5 della legge sopra citata;

Ritenuto di dover procedere, con la costituzione della regione, alla sostituzione in seno al comitato in parola dell'assessore alla sanità dell'amministrazione provinciale di Torino con l'assessore alla sanità della regione Piemonte;

Decreta:

L'assessore alla sanità della giunta regionale del Piemonte è nominato componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Piemonte in sostituzione dell'assessore alla sanità dell'amministrazione provinciale di Torino.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1971
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 353

(1923)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1971.

Approvazione del coefficiente di aggiornamento, stabilito per l'anno 1972, per la valutazione dei fondi rustici ai fini dell'applicazione delle imposte di successione e di registro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, che ha approvato il testo della legge tributaria sulle successioni;

Vista la legge 20 ottobre 1954, n. 1044, che ha modificato il sistema di accertamento degli imponibili dei fondi rustici ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, che ha approvato il testo della legge di registro;

Visto l'art. 3 della legge 27 maggio 1959, n. 355, che ha esteso ai trasferimenti per atto tra vivi, a titolo oneroso e gratuito, la applicazione delle disposizioni della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, innanzi citata;

Vista la deliberazione in data 15 dicembre 1971, numero 3454 con la quale la commissione censuaria centrale ha stabilito nella misura unica di 3,70 (tre e settanta) il coefficiente di aggiornamento per l'anno 1972 delle tabelle, a suo tempo, predisposte per l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio;

Decreta:

E' approvato il coefficiente unico nazionale di aggiornamento stabilito per l'anno 1972 dalla commissione censuaria centrale, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, recante modifiche al sistema di accertamento degli imponibili dei fondi rustici ai fini della applicazione dell'imposta di registro e di successione, nella misura del 3,70 (tre e settanta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1971

Il Ministro: PRETI

(2480)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 1,70 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 29 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: AMADEI

(1920)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1972.

Approvazione delle delibere dell'Istituto nazionale di previdenza e assistenza dei giornalisti italiani del 6 maggio 1971 concernenti modifiche agli articoli 5 e 15 del regolamento per la previdenza e l'assistenza dei giornalisti.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani;

Visto l'art. 12, terzo comma, lettera *b*), dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, in base al quale spetta al consiglio di amministrazione di deliberare in materia di previdenza ed assistenza gestita dall'istituto;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione dell'istituto, approvate nella riunione del 6 maggio 1971 concernenti modifiche ad alcune norme del regolamento per la previdenza e l'assistenza dei giornalisti professionisti approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953 e successive disposizioni, conseguenti alle recenti innovazioni intervenute nell'assicurazione generale obbligatoria per effetto della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Considerato che l'onere tecnico di copertura dei miglioramenti previsti nelle suindicate delibere è sostenuto dal bilancio dell'istituto senza creare appesantimenti al normale favorevole andamento della copertura quarantennale della riserva globale dei pensionati;

Visto l'art. 12, quarto comma, dello statuto predetto;

Decreta:

Sono approvate le delibere adottate il 6 maggio 1971 dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza e assistenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

Le delibere predette sono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANTONIOZZI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331;
Visto l'art. 5 del regolamento di previdenza, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;
Preso atto delle variazioni in aumento dell'indice del costo della vita;
Ritenuto di dover procedere ad un conseguente aumento sui trattamenti minimi e massimi previsti dall'art. 5;
Tenuto conto delle disponibilità di bilancio;
Sulla proposta del comitato esecutivo:

Delibera

di proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la sostituzione, con effetto dal 1° gennaio 1971, del terzo e ottavo comma dell'art. 5 nel testo modificato con decreto ministeriale 5 maggio 1971, con i seguenti:

Art. 5, *terzo comma*, in ogni caso la pensione annua non può essere inferiore al minimo di L. 1.400.000, nè superiore a lire 10.080.000, e, comunque, alla retribuzione media annua presa a base per il calcolo della pensione.

Art. 5, *ottavo comma*, qualora il 50 % della pensione annua risulti inferiore al minimo di L. 1.400.000, la liquidazione in capitale dovrà fare salvo, in ogni caso, il predetto importo.

addì 6 maggio 1971

p. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
« Giovanni Amendola »

Il presidente: DELLA RICCIA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331;
Vista la modifica apportata con decreto ministeriale del 5 maggio 1971, all'art. 5 del regolamento di previdenza approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica del quinto comma dell'art. 15 del regolamento, ai fini del necessario coordinamento delle due disposizioni regolamentari;
Sulla proposta del comitato esecutivo:

Delibera

di proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la sostituzione, con effetto dal 1° gennaio 1970, del quinto comma dell'art. 15 del regolamento, con il seguente:

Art. 15, *quinto comma*, la retribuzione di cui ai precedenti comma sarà adeguata con le modalità previste dal precedente art. 5.

addì 6 maggio 1971

p. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
« Giovanni Amendola »

Il presidente: DELLA RICCIA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331;
Visti l'art. 5, sesto comma, e l'art. 15, quinto comma, del regolamento approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;
Preso atto che il numero indice del costo della vita è stato determinato dall'ISTAT per il 1969 nel valore di 106,20;
Considerata la impostazione tecnica della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti nei confronti dell'onere relativo all'adeguamento, quale risulta dalla relazione della consulenza attuariale dell'istituto;
Sulla proposta del comitato esecutivo;

Delibera:

Le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1969:
1) se liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1968, e già adeguate in base al decreto ministeriale 20 dicembre 1969, sono ulteriormente aumentate del 2,8 %;
2) se liquidate nel corso del 1968 sono aumentate del 4,1 %;
3) se liquidate nel corso del 1969 sono aumentate del 2,8 %.
I predetti aumenti si applicano sull'importo delle pensioni al netto delle aggiunte per carichi familiari e non operano nei confronti dei trattamenti minimi e massimi di cui al terzo comma dell'art. 5.
Le percentuali di cui sopra si applicano con le stesse modalità per la determinazione della retribuzione da valere ai fini della misura del contributo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.
Le disposizioni contenute nella presente deliberazione decorrono dal 1° gennaio 1970.

addì 6 maggio 1971

p. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
« Giovanni Amendola ».

Il presidente: DELLA RICCIA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331;
Visti l'art. 5, sesto comma, e l'art. 15, quinto comma, del regolamento approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;
Preso atto che il numero indice del costo della vita è stato determinato dall'ISTAT per il 1970 nel valore di 111,62;
Considerata la impostazione tecnica della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti nei confronti dell'onere relativo all'adeguamento, quale risulta dalla relazione della consulenza attuariale dell'istituto;
Sulla proposta del comitato esecutivo;

Delibera:

Le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1970 sono aumentate del 5,1 %.
Il predetto aumento si applica sull'importo delle pensioni al netto delle aggiunte per carichi familiari e non opera nei confronti dei trattamenti minimi e massimi di cui al terzo comma dell'art. 5.
La percentuale di cui sopra si applica altresì per la determinazione della retribuzione da valere ai fini della misura del contributo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.
Le disposizioni contenute nella presente deliberazione decorrono dal 1° gennaio 1971.

addì 6 maggio 1971

p. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
« Giovanni Amendola »

Il presidente: DELLA RICCIA

(2262)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Variante al piano regolatore generale del comune di Alba

Con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte n. 32417, in data 24 novembre 1971, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, è stata approvata la deliberazione in data 9 dicembre 1970, n. 199 del consiglio comunale di Alba, costituente variante al piano regolatore generale vigente, per cui l'area delimitata dalla caserma Govone, via Ferrero e via Ognissanti, distinta in catasto al foglio di mappa n. 36 particelle 102 e 223, di proprietà del consorzio agrario provinciale di Cuneo; particella 306 di proprietà Manera Gianfranco e parte della particella n. 222 di proprietà del demanio dello Stato della superficie complessiva di mq. 12.439 già inclusa in zona mista, è destinata all'edilizia scolastica.

Copia di tale decreto e degli allegati, muniti del visto di conformità all'originale, sara depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del comune a termini dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(1929)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ragusa

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 116, in data 21 gennaio 1972, il prof. Salvatore Battaglia è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ragusa.

(2111)

Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 136, in data 22 gennaio 1972, l'ing. Antonino Cangemi è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo.

(2112)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rieti

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2417, in data 21 gennaio 1972, il sig. Marco Pio Gatti è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rieti.

(2114)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni all'esportazione verso Paesi terzi applicabili dal 1° settembre 1967 al 30 settembre 1967 a norma del Regolamento n. 509/67/CEE a 100 kg di cereali, di cui all'articolo 1, lettere a) e b), del Regolamento n. 120/67/CEE e di 100 kg di riso semigreggio, di cui all'articolo 1, lettera a) del Regolamento n. 359/67/CEE e definito allo allegato A, lettera 1.b), sotto forma di merci elencate nell'allegato B di ciascuno di detti Regolamenti, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione in unità di conto per 100 kg
ex 10.01	Grano tenero:	
	destinato alla fabbricazione dell'amido	0,857 (1)
	altro	4,590 (1)
10.02	Segala	3,537 (1)
10.03	Orzo	2,814
10.04	Avena	2,484
10.05	Granturco:	
	destinato alla fabbricazione dell'amido	0,987
	altro	3,025
ex 10.01	Grano duro	3,619
ex 10,06-A	Riso semigreggio	2,390

(1) La restituzione applicabile all'esportazione di 100 kg di grano tenero, di segala o di granturco sotto forma delle merci seguenti:

Numero della tariffa	Denominazione delle merci
—	—
19.07	— Pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta: A. pane croccante detto « knäckebrot » B. pane azzimo (Mazoth) C. altri: I. pane al glutine per diabetici

è fissata nella seguente misura:

grano tenero	u.c.	2,295
segala	u.c.	2,830

(10703)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° aprile 1970 al 31 ottobre 1970 a norma dei Regolamenti (C.E.E.) n. 562/70, n. 1175/70 e n. 1517/70 ai prodotti di cui all'allegato A del Regolamento (C.E.E.) n. 204/69 e all'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento n. 122/67/C.E.E. esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del Regolamento n. 122/67/C.E.E., in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Tasso delle restituzioni, in u.c./100 kg
04.05	Uova di volatili e tuorli d'uovo, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o no:	
	A Uova in guscio, fresche o conservate:	
	I. Uova di volatili da cortile:	
	b) altre (non da cova):	
	in caso di esportazione sotto forma di ovoalbumina liquida o congelata:	
	verso i paesi asiatici all'est dell'Iran e le isole degli oceani Indiano o Pacifico, situati tra il 60° grado meridiano Est e il 180° grado meridiano all'esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e dell'URSS	21,82
	verso gli altri paesi terzi	13,05
	in caso di esportazione sotto forma di altre merci	13,05
	B. Uova sgusciate e tuorli d'uovo:	
	I. atte ad usi alimentari:	
	a) Uova sgusciate:	
	ex 1. essiccate, non zuccherate	55,33
	ex 2. altre, non zuccherate	15,14
	b) Tuorlo d'uovo:	
	ex 1. liquido, non zuccherato	26,62
	ex 2. congelato, non zuccherato	28,45
	ex 3. essiccato, non zuccherato	56,12

(977)

Restituzioni applicabili dal 26 ottobre 1971 al 14 dicembre 1971, a norma del Regolamento CEE n. 2233/71, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 121/67 (settore carni suine), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso netto
01.03	Animali vivi della specie suina:	
	A. delle specie domestiche:	
	II. altri:	
	ex b) non nominati con un peso minimo di 30 kg:	
	- per le esportazioni fino al 15 dicembre 1971	10,88
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:	
	A. Carni:	
	III. della specie suina:	
	a) domestica:	
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna:	
	- per le esportazioni fino al 15 dicembre 1971 . . .	14,15
	5. Pancette (ventresche), anche in parti:	
	- per le esportazioni fino al 15 dicembre 1971	12,31

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso netto
02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:	
	A. Lardo:	
	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	5,94
	II. secco o affumicato	6,93
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:	
	B. della specie suina domestica:	
	I. Carni:	
	a) salate o in salamoia:	
	5. Pancette (ventresche), anche in parti:	
	- per le esportazioni fino al 15 dicembre 1971	12,31
	ex 6. altre:	
	« Wiltshire-bacon », « Middles », « Backs » (*a*)	27,00
	b) secche o affumicate:	
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	50,00
	5. Pancette (ventresche), anche in parti	24,20
	ex 6. altre:	
	Prosciutto, lombata e spalla senza osso e coppa, anche in parti . . .	50,00
15.01	Strutto e altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso:	
	A. Strutto e altri grassi di maiale pressati o fusi:	
	II. altri (*c*)	4,20
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, destinate al consumo umano:	
	A. di fegato	11,20
	B. altri (*b*) (*c*):	
	I Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti	45,00
	II. non nominati	30,00
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, destinate al consumo umano:	
	A. di fegato:	
	II. altre	14,20
	B. altre:	
	III. non nominate:	
	a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:	
	1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, di ogni natura o origine (*c*):	
	aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	37,30
	bb) Spalle, anche in parti	37,30
	cc) altre	20,00
	2. 40 % o più e meno dell'80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi, di ogni natura e origine (*c*)	10,00
	3. meno del 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi, di ogni natura e origine	5,00

(*a*) Per « Wiltshire-Bacon » s'intende la mezzena salata di peso netto uguale o superiore a 25 kg e inferiore o uguale a 40 kg, senza testa, senza coda, senza zampe, senza scapola, senza sterno, senza vertebre, senza sugna, senza rognoni, senza diaframma.
— Per « Middles » s'intendono i « Wiltshire-Bacon » definiti come sopra, senza spalla e senza prosciutto.
— Per « Backs » s'intendono le parti superiori dei « Middles » che consistono nelle costolette con lardo e cotenna.
(*b*) La restituzione applicabile alle salsicce presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.
(*c*) La restituzione è concessa soltanto ai prodotti che, dall'analisi effettuata conformemente ai metodi previsti nell'Allegato II del Regolamento CEE n. 1438/70 (*G.U.* CEE n. 160/L del 22 luglio 1970), rispondono alle condizioni stabilite dall'Allegato alla circolare a stampa n. 567 del 29 agosto 1970 (prot. n. 11610/42/XIV).

(515)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi — in lire per quintale netto — applicabili, in aggiunta al dazio, all'importazione dei prodotti indicati all'art. 1, lettera a) del Regolamento comunitario n. 805/68, del 27 giugno 1968, (settore carni bovine) provenienti dai Paesi terzi, per il periodo dal 4 ottobre 197' al 2 gennaio 1972.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 4-10-1971 al 10.10-1971	dall'11-10-1971 al 31-10-1971	dal 1°-11-1971 al 5-12-1971	dal 6-12-1971 al 12-12-1971	dal 13-12-1971 al 19-12-1971	dal 20-12-1971 al 2-1-1972
01-02-A-II		Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:						
		altri:						
	14	a. vitelli e vitelle	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
		b. non nominati:						
	17	1. vacche destinate alla macellazione immediata la cui carne è destinata alla trasformazione (*a*)	1.434	2.869	1.434	1.434	1.338	1.186
		2. altri:						
	18	aa. non aventi ancora alcun dente da adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine (*c*)	3.586	5.737	3.586	3.586	3.346	2.964
	22–24–27–31	bb. non nominati	5.379 (*b*)	7.171 (*b*)	5.379 (*b*)	5.379 (*b*)	5.019 (*b*)	2.964 (*b*)
02.01-A-II-a)		Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate:						
		1. fresche o refrigerate:						
		aa. di vitello, presentate in:						
	005	alfa. carcasse o mezzene	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	006	beta. busti e quarti anteriori	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	009	gamma. selle e quarti posteriori	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		bb. di bovini adulti, presentati in:						
		alfa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati:						
	011	a'. carcasse aventi un peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*c*)	6.813	10.900	6.813	6.813	6.357	5.633
	013	b'. altri	10.219	13.626	10.219	10.219	9.536	5.633

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 4-10-1971 al 10-10-1971	dall'11-10-1971 al 31-10-1971	dal 1°-11-1971 al 5-12-1971	dal 6-12-1971 al 12-12-1971	dal 13-12-1971 al 19-12-1971	dal 20-12-1971 al 2-1-1972
02.01-A-II-a) (segue)		beta. quarti anteriori:						
	014	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c)	6.813	10.900	6.813	6.813	6.357	5.633
	017	b'. altri	10.219	13.626	10.219	10.219	9.536	5.633
		gamma. quarti posteriori:						
	018	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg — o aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » — che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c) .	8.175	13.080	8.175	8.175	7.628	6.759
	021	b'. altri	12.264	16.351	12.264	12.264	11.443	6.759
		cc. altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:						
	023	alfa. pezzi non disossati	15.329	20.438	15.329	15.329	14.304	8.449
	028	beta. pezzi disossati	17.535	23.378	17.535	17.535	16.361	9.664
		2. congelate:						
	032	aa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati . . .	5.850	5.850	5.100	4.350	4.350	4.350
	035	bb. quarti anteriori	5.850 (d)	5.850 (d)	5.100 (d)	4.350 (d)	4.350 (d)	4.350 (d)
	039	cc. quarti posteriori	7.313	7.313	6.375	5.438	5.438	5.438
		dd. altri pezzi:						
	043	alfa. non disossati	8.775	8.775	7.650	6.525	6.525	6.525
		beta. disossati:						
	047	a'. quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati, presentati in due blocchi di congelazione, contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo . .	7.313 (d)	7.313 (d)	6.375 (d)	5.438 (d)	5.438 (d)	5.438 (d)
	050	b'. altri	10.062 (d)	10.062 (d)	8.772 (d)	7.482 (d)	7.482 (d)	7.482 (d)
02.06-C-I-a)		Carni commestibili, della specie bovina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:						
	81	1. non disossate	15.329	20.438	15.329	15.329	15.329	8.449
	84	2. disossate	17.535	23.378	17.535	17.535	17.535	9.664

NOTE

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti nonchè alle condizioni speciali attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro degli accordi bilaterali per il bestiame di fabbricazione conclusi tra le Comunità europee e rispettivamente la Danimarca e l'Austria.

(*b*) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 11 del Regolamento (CEE) n. 805/68, del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è rimborsato oppure non è riscosso in conformità di queste disposizioni.

(*c*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 2, lettera *c*), del protocollo n. 1 allegato all'accordo commerciale fra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia.

(*d*) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 14 del Regolamento (CEE) n. 805/68, del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni.

(617)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° dicembre 1971 al 31 dicembre 1971, a norma dei Regolamenti CEE n. 2555/71, n. 2674/71, n. 2711/71 e n. 2768/71, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) e ad alcuni dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento CEE n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (u.c.) per 1 kg di saccarosio contenuto (1 u.c. = lire italiane 625) (1)			
		dal 1°-12-1971 al 15-12-1971	dal 16-12-1971 al 20-12-1971	dal 21-12-1971 al 23-12-1971	dal 24-12-1971 al 31-12-1971
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	D. altri zuccheri e sciroppi:				
	I. sciroppo di saccarosio	0,0950	0,0850	0,0773	0,0689
	II. maltosio e sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto)	0,0950	0,0850	0,0773	0,0689
	III. zucchero invertito liquido o solido, levulosio .	0,0950	0,0850	0,0773	0,0689
	IV. non nominati:				
	ex a. zuccheri, escluso il sorbosio	0,0950	0,0850	0,0773	0,0689
	b. sciroppi	0,0950	0,0850	0,0773	0,0689
	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,0950	0,0850	0,0773	0,0689
	F. zuccheri e melassi, caramellati:				
	ex I. zuccheri della voce 17.01	0,0950	0,0850	0,0773	0,0689
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	C. altri:				
	I. zuccheri	0,0950	0,0850	0,0773	0,0689
	II. sciroppi	0,0950	0,0850	0,0773	0,0689

		Ammontare della restituzione in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
		dal 1°-12-1971 al 31-12-1971
17.03	Melassi, anche decolorati	

(1) L'ammontare della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto esportato è calcolato moltiplicando il « tenore di saccarosio » di tale prodotto (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per l'importo di base.

Tuttavia:

a) non è concessa restituzione per gli sciroppi aventi un grado di purezza inferiore all'85 %;

b) per gli sciroppi con purezza pari o superiore all'85 % ed inferiore al 94,5 % il tenore di saccarosio (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) è fissato forfettariamente al 73 % del peso allo stato secco;

c) per gli sciroppi con purezza pari o superiore al 94,5 % il tenore di saccarosio (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) è quello risultante dall'analisi.

Il « tenore di saccarosio » (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per 100 chilogrammi di prodotto e la « percentuale o grado di purezza » degli sciroppi, sono determinati mediante analisi da parte del Laboratorio chimico centrale delle dogane conformemente allo art. 13 del Regolamento CEE n. 394/70.

(1524)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° dicembre 1971 al 31 dicembre 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 2552/71, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce ex 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.), ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi.

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (¹)	6,330
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) (¹) .	4,304
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso (¹)	8,744
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) (¹)	4,955
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso (¹)	5,790
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (¹)	9,922
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) (¹)	3,598
11.01 F	Farina di riso	5,067
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (¹)	6,963
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) (¹)	4,304
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 % (¹)	8,744
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) (¹) . . .	4,955
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (¹) (⁵)	7,445
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (¹) (⁵)	5,790
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	5,067
11.02 B I a) 1 (aa)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (²)	6,330
11.02 B I a) 1 (bb)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), che non figurano al n. 11.02 B I a) 1 (aa) (²)	4,304
11.02 B I a) 2 (aa)	Avena spuntata	4,615
11.02 B I a) 2 bb) (11)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore all'1,0 % (²)	7,773

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 B I a) 2 bb) (22)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) che figurano al numero di nomenclatura 11.02 B I a) 2 bb) (11) (²) .	4,955
11.02 B I b) 1 (aa)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (²) (detti « Grütze » o « Grutten »)	6,330
11.02 B I b) 1 (bb)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano al numero 11.02 B I b) (aa) (²) (detti « Grütze » o « Grutten »)	4,304
11.02 B I b) 2 (aa)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore all'1,0 % (²) (detti « Grütze » o « Grutten »)	7,773
11.02 B I b) 2 (bb)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano sotto il numero di nomenclatura 11.02 B I b) 2 (aa) (²) (detti « Grütze » o « Grutten »)	4,955
11.02 B II a (1)	Cereali mondati di frumento (grano) (decorticati o pilati) non tagliati o spezzati (²)	5,755
11.02 C III (a)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1% in peso (senza talco) (³) prima categoria	8,440
11.02 C III (b)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) (³) seconda categoria	6,752
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (³)	4,955
11.02 D II	Cereali solamente spezzati di segala	5,200
11.02 E I b) 1 (aa)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso	6,963
11.02 E I b) 1 (bb)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E I b) 1 (aa) . .	4,304
11.02 E I b) 2 (aa)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore allo 0,1 %	9,716
11.02 E I b) 2 (bb)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %	7,773
11.02 E I b) 2 (cc)	Fiocchi d'avena che non figurano ai numeri 11.02 E I b) 2 (aa) e 11.02 E I b) 2 (bb) . .	4,955
11.02 E II e) 1	Fiocchi di riso	5,067
11.02 F III	Agglomerati (« Pellets ») di orzo	3,774
11.02 F IV	Agglomerati (« Pellets ») di avena	4,080
11.02 F V	Agglomerati (« Pellets ») di granturco	2,244
11.02 G I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,411
11.02 G II	Germi di cereali, diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	1,034
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina . . .	10,043
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	7,504
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	7,512

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	5,613
11.07 B	Malto torrefatto	6,541
11.08 A I	Amido di granturco	1,993
11.08 A II	Amido di riso	0,882
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	2,871
11.08 A IV	Fecola di patate	1,993
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	1,993
11.09 A I (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso (N × 6,25)	5,220
11.09 A II (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, diversi da quelli di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 63 % in peso (N × 6,25)	2,476
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	2,600
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenente allo stadio secco, in peso, 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	1,993
17.05 B I	Glucosio aromatizzato, o colorato, sotto forma di polvere cristallina, anche agglomerata	2,600
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1,993
23.02 A I a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	1,120
23.02 A I b) 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subìto un processo di denaturazione	1,120
23.02 A I b) 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subìto un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	1,120
23.02 A II a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 23 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	1,120
23.02 A II b)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	1,120

(1) I prodotti di cui almeno il 50 % passa attraverso un setaccio di garza di seta, le cui maglie hanno una larghezza di 315 microns, sono considerati come farine.
(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.
(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.
(4) Il prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17-02-B-I beneficia, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, della stessa restituzione all'esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02-B-II.
(5) Sono considerati semole e semolini di granturco i prodotti:
— che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 microns;
— che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 microns.

(976)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° aprile 1970 al 30 giugno 1970 a norma dei Regolamenti (CEE) n. 576/70, n. 809/70 e n. 985/70 agli zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido, agli sciroppi di barbabietola o di canna e ai melassi, anche decolorati, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento n. 1009/67/CEE, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci che figurano nell'allegato del Regolamento n. 1009/67/CEE, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

TABELLA I

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: C. Polialcoli: II. Mannite III. Sorbite a) in soluzione acquosa: 2. altra — ottenuta con saccarosio b) altra: 2. altra — ottenuta con saccarosio
29.16	Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidri, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: ex A da I a VIII — Esteri di sorbite o di mannite ex A VIII — Acido glicerico, acido glicolico, acido saccaronico, acido isosaccaronico, eptasaccarico, loro sali e loro esteri.
29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici: ex T. altri: — Composti anidri di mannite o di sorbite (come ad esempio sorbitani), ad eccezione del maltolo e dell'isomaltolo.
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio e il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41 e 29.42: ex B. altri: — Sorbosio, suoi sali e suo esteri, metilglucosidi
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati nè compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: R. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche ex T. altri: — Prodotti derivanti dal cracking della sorbite

DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg		
	dal 1°-4-70 al 30-4-70	dal 1°-5-70 al 31-5-70	dal 1°-6-70 al 30-6-70
Zucchero bianco	5,14	4,39	4,73
Zucchero greggio	2,21	1,47	2,00
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio	zero	zero	zero
Melassi, anche decolorati	zero	zero	zero

TABELLA II

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
29.16	Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: A. Acidi-alcoli: IV. Acido citrico, suoi sali e suoi esteri

DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg		
	dal 1°-4-70 al 30-4-70	dal 1°-5-70 al 31-5-70	dal 1°-6-70 al 30-6-70
Zucchero bianco	0,31	zero	zero
Zucchero greggio	zero	zero	zero
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio	zero	zero	zero
Melassi, anche decolorati	zero	zero	zero

TABELLA III

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
29.15	Poliacidi, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: A. Poliacidi aciclici: ex V. altri: — acido itaconico, suoi sali e suoi esteri
29.16	Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: A. Acidi-alcoli: I. Acido lattico, suoi sali e suoi esteri
29.44	Antibiotici: A. Penicilline

DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg		
	dal 1°-4-70 al 30-4-70	dal 1°-5-70 al 31-5-70	dal 1°-6-70 al 30-6-70
Zucchero bianco	0,31	zero	zero
Zucchero greggio	zero	zero	zero
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio	zero	zero	zero
Melassi, anche decolorati	zero	zero	zero

TABELLA IV

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:
	B. Gomme da masticare del genere « chewing-gum »
	C. Preparazione detta « cioccolato bianco »
	D. non nominati
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:
	A. Lieviti naturali vivi:
	II. Lieviti di panificazione
ex 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, contenenti zucchero
22.02	Limonate, acque gassose, aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:
	ex A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte:
	— contenenti zucchero
	B. Altre
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande:
	C. Bevande alcoliche:
	ex V. altre:
	— contenenti zucchero

DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg		
	dal 1°-4-70 al 30-4-70	dal 1°-5-70 al 31-5-70	dal 1°-6-70 al 30-6-70
Zucchero bianco	13,07	12,32	12,66
Zucchero greggio	9,51	8,77	9,30
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio	$13{,}07 \times \frac{S(1)}{100}$	$12{,}32 \times \frac{S(1)}{100}$	$12{,}66 \times \frac{S(1)}{100}$
Melassi, anche decolorati	zero	zero	zero

(1) S esprime il tenore, in peso, di saccarosio di 100 kg di sciroppo.

(269)

Restituzioni applicabili dal 1° gennaio 1971 al 31 maggio 1971, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2675/70, n. 74/71, n. 107/71, n. 185/71, n. 424/71, n. 689/71 e n. 887/71, ai prodotti di cui all'allegato II al Regolamento C.E.E. n. 865/68 (settore prodotti trasformati a base di ortofrutticoli), esclusi i succhi ed i mosti d'uva della v.d. ex 20.07 aventi un tenore di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % in peso, esportati verso Paesi terzi.

Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625) per 1 kg di zucchero (saccarosio), addizionato, della v.d. 17.01					
dal 1°-1-1971 al 14-1-1971	dal 15-1-1971 al 19-1-1971	dal 20-1-1971 al 28-2-1971	dal 1°-3-1971 al 31-3-1971	dal 1°-4-1971 al 30-4-1971	dal 1°-5-1971 al 31-5-1971
0,1135	0,1050	0,0987	0,1006	0,1078	0,1087

(1343)

Errata-corrige

Nella tabella delle restituzioni applicabili dal 10 settembre 1971 al 16 settembre 1971 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere *a*) e *b*) del Regolamento n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 3 dicembre 1971, dev'essere apportata la seguente rettifica:

pag. 7731 - voce di tariffa 10.06-A-II-a) - Riso semigreggio a grani tondi:

leggere - per le esportazioni verso l'*Austria*, il Liechtenstein e la Svizzera

invece di

per le esportazioni verso l'*Australia*, il Liechtenstein e la Svizzera.

(2117)

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 21 agosto 1971 al 31 agosto 1971 ai prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera *c*) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 30 dicembre 1971, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 8330, numero di tariffa 11.02-B-I-a-2-bb. Stat. 049 (cereali mondati, ecc. di avena altra) colonna VIII, rigo XII, prelievo da SAMA, PTOM, Rep. Un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya, dal 21 agosto 1971 al 24 agosto 1971, leggere « 5.650,60 » anziché « 5.650,80 ».

(2118)

MINISTERO DELLA SANITA

.zione all'amministrazione dell'ospedale circoscri- di S. Agata Militello ad istituire una scuola per .ere ed infermieri generici.

lecreto n. 900.8/III.48/8/1018, in data 10 gennaio 1972, tro per la sanità di concerto con il Ministro per la istruzione, l'amministrazione dell'ospedale circoscrizio- . Agata Militello (Messina) è autorizzata ad istituire a per infermiere ed infermieri generici con sede pres- lale medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954,

MINISTERO DELL'INTERNO

.itorizzazione al comune di Lama Mocogno ıere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

ecreto ministeriale in data 3 febbraio 1972, il comune Mocogno (Modena) viene autorizzato ad assumere un L. 112.504.895, per la copertura del disavanzo econo- bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la 'razione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gen- n. 51.

Autorizzazione al comune di Lapedona ıere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

lecreto ministeriale in data 3 febbraio 1972, il comune)na (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un L. 17.138.455, per la copertura del disavanzo econo- bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la trazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gen- n. 51.

\utorizzazione al comune di Montesarchio ıere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

lecreto ministeriale in data 3 febbraio 1972, il comune sarchio (Benevento) viene autorizzato ad assumere) di L. 111.192.194, per la copertura del disavanzo eco- el bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare ıstrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gen- n. 51.

rizzazione al comune di Monte San Pietrangeli ıere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

lecreto ministeriale in data 3 febbraio 1972, il comune San Pietrangeli (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad un mutuo di L. 19.196.845, per la copertura del di- :conomico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad la somministrazione dei due terzi dell'importo del esso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogo- 11 gennaio 1945, n. 51.

rizzazione al comune di Monteleone di Fermo ıere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

lecreto ministeriale in data 3 febbraio 1972, il comune leone di Fermo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad un mutuo di L. 24.335.885, per la copertura del di- 'conomico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad la somministrazione dei due terzi dell'importo del esso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogo- 11 gennaio 1945, n. 51.

Autorizzazione al comune di Montegallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1972, il comune di Montegallo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.701.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2554)

Autorizzazione al comune di Montefiorino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1972, il comune di Montefiorino (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.296.464, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2555)

Autorizzazione al comune di Montecreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1972, il comune di Montecreto (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.512.734, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2556)

Autorizzazione al comune di Montalto delle Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1972, il comune di Montalto delle Marche (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.443.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2557)

Autorizzazione al comune di Notaresco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Notaresco (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.714.078, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2558)

Autorizzazione al comune di Ortezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1972, il comune di Ortezzano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.544.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2559)

Autorizzazione al comune di Petriolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1972, il comune di Petriolo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.995.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2560)

Autorizzazione al comune di Pettoranello del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Pettoranello del Molise (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.482.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2561)

Autorizzazione al comune di Pietrapaola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Pietrapaola (Cosenza) viene auotrizzato ad assumere un mutuo di L. 26.119.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2562)

Autorizzazione al comune di Roccafluvione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1972, il comune di Roccafluvione (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.332.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2563)

Autorizzazione al comune di Ravarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1972, il comune di Ravarino (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.872.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2564)

Autorizzazione al comune di Roccaromana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1972, il comune di Roccaromana (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.264.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2565)

Autorizzazione al comune di S. Massimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di S. Massimo (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.474.602, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somninistrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2567)

Autorizzazione al comune di S. Martino in Pensilis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di S. Martino in Pensilis (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.945.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2568)

Autorizzazione al comune di S. Croce di Magliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di S. Croce di Magliano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.929.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2569)

Autorizzazione al comune di Succivo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1972, il comune di Succivo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.467.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2570)

Autorizzazione al comune di San Pietro Infine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1972, il comune di San Pietro Infine (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.721.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(2571)

Autorizzazione al comune di S. Cosmo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di S. Cosmo Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.544.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2572)

Autorizzazione al comune di S. Demetrio Corone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di S. Demetrio Corone (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.254.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2573)

Autorizzazione al comune di Spezzano della Sila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Spezzano della Sila (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.514.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2574)

Autorizzazione al comune di Torano Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Torano Nuovo (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.489.412, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2575)

Autorizzazione al comune di Valle Castellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Valle Castellana (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.198.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2576)

Autorizzazione al comune di Villa Literno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1972, il comune di Villa Literno (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.710.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2577)

Autorizzazione al comune di Villapiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Villapiana (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.467.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2578)

Autorizzazione al comune di San Nicola Manfredi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971.

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1972, il comune di San Nicola Manfredi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.932.887, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2566)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 30

Corso dei cambi del 14 febbraio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	586,46	586,46	586,10	586,46	585,90	—	586,95	586,46	586,46	586,40
Dollaro canadese .	583,15	583,15	582,70	583,15	582,50	—	583,70	583,15	583,15	583,10
Franco svizzero	152,03	152,03	152,05	152.03	151,90	—	152,12	152,03	152,03	152 —
Corona danese .	83,81	83,81	83,84	83,81	83,80	—	83,86	83,81	83,81	83,80
Corona norvegese .	88,045	88,04	88,05	88,045	88 —	—	88,12	88,045	88,04	88,04
Corona svedese .	122,13	122,13	122,15	122,13	122,20	—	122,20	122,13	122,13	122,13
Fiorino olandese	184,53	184,53	184,50	184,53	184,20	—	184,60	184,53	184,53	184,50
Franco belga	13,3825	13,38	13,3825	13,3825	13,35	—	13,3880	13,3825	13,38	13,38
Franco francese	115,06	115,06	115,10	115,06	115 —	—	115,14	115,06	115,06	115,10
Lira sterlina .	1521,30	1521,30	1521 —	1521,30	1521,50	—	1522,50	1521,30	1521,30	1521,30
Marco germanico .	184,08	184,08	184 —	184,08	183,80	—	184,13	184,08	184,08	184,05
Scellino austriaco .	25,3150	25,31	25,2850	25,3150	25,40	—	25,3125	25,3150	25,31	25,30
Escudo portoghese	21,60	21,26	21,60	21,60	21,50	—	21,58	21,60	21,60	21,60
Peseta spagnola	8,8990	8,89	8,90	8,8990	8,90	—	8,8990	8,8990	8,89	8,89

Media dei titoli del 14 febbraio 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,95
Redimibile 3,50 % 1934 .	99 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,95
» 5 % (Ricostruzione)	91,95
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,725
» 5 % (Città di Trieste) .	93,60
» 5 % (Beni esteri)	93,425
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,70
» 5,50 % » » 1968-83	90,325
» 5,50 % » » 1969-84	92,70
» 6 % » » 1970-85	96,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976 .	99,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977 .	100,425
» » » 5,50 % 1978 .	99,80
» » » 5,50 % 1979 .	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,825
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,625
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,40
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,475
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	95,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99,975
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	99.95

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 febbraio 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	586,705
Dollaro canadese	583,425
Franco svizzero .	152,075
Corona danese	83,835
Corona norvegese	88,082
Corona svedese .	122,165
Fiorino olandese	184,565
Franco belga .	13,385
Franco francese	115,10
Lira sterlina .	1521,90
Marco germanico .	184,105
Scellino austriaco .	25,314
Escudo portoghese	21,59
Peseta spagnola .	8,899

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria (rettifica)

Opera Sila

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 in data 23 luglio 1971, alla pagina 4613, colonna I, l'avviso concernente la ditta « Boscarelli Nicola fu Luigi », deve intendersi integrato dal seguente elenco, relativo alle risultanze catastali di cui all'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coeff. di moltiplicazione stabilito dalla C.C.C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalt.	QUALITÀ DI COLTURA	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.		L.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	5	—	Seminativo	II	2.84.30	710,75	290	206.117
	6	—	Seminativo	I	8.19.90	2.951,64	270	796.943
	86	—	Pascolo cespugliato .	I	0.58.50	14,62	390	5.702
	28	—	Seminativo	III	127.20.50	19.716,78	310	6.112.202
27	90	—	Querceto	II	6.33.70	1.045,61	405	423.472
	76	—	Seminativo	III	15.37.00	2.382,36	310	738.532
	71	—	Pascolo cespugliato .	II	1.48.00	11,84	405	4.795
	52	—	Querceto	I	103.44.60	27.930,42	390	10.892.864
	96	—	Seminativo arborato	II	1.07.00	342,40	380	130.112
	97	—	Seminativo	II	2.05.10	512,75	290	148.697
	98	—	Fabbricato rurale .	—	0.16.40	—	—	—
	99	—	Seminativo	III	3.36.30	521,26	310	161.591
	100	—	Seminativo	III	1.52.60	236,53	310	73.324
47	13	—	Querceto	I	30.11.80	8.131,86	390	3.171.425
	14	—	Fabbricato rurale . .	—	0.01.50	—	—	—
	63	—	Querceto	I	5.55.90	1.500,93	390	585.363
	66	—	Querceto	I	1.75.20	473,04	390	184.486
27	67	—	Bosco ceduo	I	1.24.80	81,12	—	161.309
	69	—	Bosco ceduo	I	0.58.00	37,70	—	
			TOTALI		312.91.10	66.601,61		23.796.934

(1822)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di S. Paolo di Civitate

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1971, n. 1538, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Faienza Filomena, nata il 28 ottobre 1903 in Torremaggiore, della zona demaniale facente parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », in S. Paolo di Civitate, estesa mq. 20, riportata in catasto alla particella n. 248 parte del foglio di mappa n. 34 del comune di S. Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con il n. 193.

(1943)

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1971, n. 1540, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Luciano Raffaele, nato il 1° settembre 1915 in Torremaggiore, delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », in San Paolo di Civitate, estese mq. 2190, riportate in catasto alle particelle numeri 650 parte e 669 del foglio di mappa n. 34 del comune di S. Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 184-*xc* e 185-*c*.

(1944)

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1971, n. 1431, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Guerrieri Edmondo, nato il 12 agosto 1916 in Torremaggiore, Guerrieri Antonio, nato il 4 giugno 1914 in Torremaggiore, delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », in S. Paolo di Civitate, estese mq. 6060, riportate in catasto alle particelle numeri 30 parte, 299 parte, 515 e 516 del foglio di mappa n. 35 del comune di S. Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 229, 231, 230 e 232.

(1945)

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1971, n. 1539, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Giordano Giuseppe, nato il 2 gennaio 1908 in Torremaggiore, delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », in S. Paolo di Civitate, estese mq. 260, riportate in catasto alle particelle numeri 36-*a* parte e 495 parte del foglio di mappa n. 35 del comune di S. Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 242 e 243-*b*.

(1946)

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1971, n. 1536, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Presutto Antonio, nato il 1° settembre 1917 in S. Paolo di Civitate, delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », in S. Paolo di Civitate, estese mq. 8030, riportate in catasto alle particelle numeri 30 parte, 70 parte, 19 parte e 87 del foglio di mappa n. 44 del comune di S. Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 79 e 78.

(1947)

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1971, n. 1537, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Giordano Rosa, nata il 14 novembre 1920 in Torremaggiore, della zona demaniale facente parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », in S. Paolo di Civitate, estesa mq. 80, riportata in catasto alla particella n. 273 parte del foglio di mappa n. 35 del comune di S. Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con il n. 243-*a*.

(1948)

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1971, n. 1532, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Matarese Carolina, nata il 9 gennaio 1895 in Torremaggiore, delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », in S. Paolo di Civitate, estese mq. 800, riportate in catasto alle particelle numeri 3 parte e 82 del foglio di mappa n. 45 del comune di S. Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 123 e 122.

(1949)

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1971, n. 1534, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Coronato Luisa-Rosa, nata il 17 ottobre 1906 in S. Paolo di Civitate, delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », in S. Paolo di Civitate, estese mq. 3550, riportate in catasto alle particelle numeri 15 parte e 92 del foglio di mappa n. 44 del comune di S. Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 89 e 88.

(1950)

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1971, n. 1533, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mastromauro Carolina, nata il 4 novembre 1925 in S. Paolo di Civitate, delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », in S. Paolo di Civitate, estese mq. 3610, riportate in catasto alle particelle numeri 5 parte e 88 del foglio di mappa n. 44 del comune di S. Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 102 e 101.

(1951)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Volturino

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1971, n. 2484, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1971, registro n. 17 Agricoltura e foreste, foglio n. 341, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Dell'Aquila Pietro, nato il 7 luglio 1895 a Volturino, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lucera-Casteldisangro », tronco rurale in Volturino, estese mq. 30.625, riportate in catasto alle particelle numeri 263 parte, 190-*p*, 273 parte, 171 parte, 190-*s*, 137 parte, 190-*u*, 267 parte, 270 parte, 190-*a-i*, 138 parte, 190-*a-h*, 191-*a* del foglio di mappa n. 17 del comune di Volturino, e nella planimetria tratturale con i numeri 33-*a*, 34-*a*, 38, 39, 40, 44, 45-*a*, 63, 64, 67, 68 e 70.

(1953)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Torremaggiore

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1971, n. 30685/2965, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Soldano Orazio, nato il 13 gennaio 1898 in Torremaggiore, della zona demaniale facente parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », tronco rurale in Torremaggiore, estesa mq. 2830, riportata in catasto alla particella n. 37 del foglio di mappa n. 25 del comune di Torremaggiore e nella planimetria tratturale con il n. 285.

(1952)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1971, n. 3344, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Tucci Nunzia, nata il 19 ottobre 1921 ad Andria, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo », tronco rurale in Andria, estesa mq. 240, riportata in catasto alla particella n. 108 del foglio di mappa n. 156 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 545.

(1954)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Termoli

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze 13 novembre 1971, n. 2667, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq. 21.600 sito in comune di Termoli, riportato al catasto del comune di Termoli alla partita n. 60, fogli 46/parte, 50/parte, 53/parte e n. 62 fogli 46/parte, 50/parte, 53/parte.

(1928)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti in data 28 dicembre 1971, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto in data 20 febbraio 1970 dal presidente *pro-tempore* della S.p.a. S.A.V.A. - Società adriatica villaggi ameni, ing. Vitaliano Zaffi avverso lo schema di convenzione relativo al rinnovo della concessione in uso alla predetta società, di un appezzamento di terreno in sezione Piomboni, della foresta demaniale di Ravenna, limitatamente alla determinazione del canone annuo, nonchè di ogni altro atto connesso o conseguenziale.

L'atto avverso il quale è stato prodotto il ricorso, infatti, esaurisce la propria efficacia nella sfera interna della pubblica amministrazione e, come tale, non è suscettibile di impugnazione.

(1955)

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1971, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto in data 14 settembre 1970 dal presidente *pro-tempore* della S.p.a. S.A.V.A. - Società adriatica villaggi ameni, ing. Vitaliano Zaffi, avverso la convenzione amministrativa del 27 febbraio 1970, registrata alla Corte dei conti il 22 giugno 1970, registro n. 1, foglio n. 33, con la quale l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha rinnovato alla predetta società, la concessione in uso di un appezzamento di terreno della pineta demaniale di Ravenna, sezione Piomboni, limitatamente al canone annuo nonchè di ogni altro atto connesso o conseguenziale.

La convenzione, impugnata con indicazione espressa, infatti, non è atto amministrativo, ma negozio contrattuale determinato sia dalla manifestazione di volontà della pubblica amministrazione, contenuta nella proposta, sia dalla concorrente manifestazione di volontà della ricorrente, contenuta nella accettazione ed espresse entrambe con la sottoscrizione della convenzione stessa.

(1956)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per l'ammissione nelle colonie marine e montane per l'estate 1972

E' bandito un concorso per l'assistenza climatica ai figli ed agli orfani degli iscritti all'Opera di previdenza per gli impiegati civili e militari dello Stato nelle colonie marine e montane organizzate dall'E.N.P.A.S.

Salvo eventuali mutamenti determinati da impreviste circostanze, i posti disponibili sono così ripartiti:

Colonie marine: posti 9000, in turni di 30 giorni ciascuno.
Colonie montane: posti 5000, in turni di 30 giorni ciascuno.

Nelle colonie marine e montane possono essere ammessi i fanciulli, riconosciuti bisognosi di cure climatiche, i quali, alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande (31 marzo 1972), abbiano compiuto i 7 anni e non abbiano superato i 12 anni di età.

Sono *esclusi* dall'ammissione nelle colonie dell'ente:

1) coloro che risultino affetti da tubercolosi polmonare, laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare e chirurgica (sia pure recentemente pregresse), da malattie della pelle o oculari contagiose, da forme di debolezza mentale o da psiconevrosi;

2) coloro che, convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora superato, all'atto dell'ammissione in colonia, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo del contagio;

3) coloro che risultino affetti da altre minorazioni fisiche o psichiche tali da richiedere trattamenti farmacologici o dietetici o assistenze sanitarie non compatibili con la vita di comunità e, in particolare, i diabetici, i nefropatici, i cardiopatici, gli epilettici e gli enuretici.

Per ottenere l'ammissione dei figli alle colonie, gli iscritti dovranno far pervenire entro e non oltre il 31 marzo 1972 istanza agli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. competenti per territorio.

Nella domanda — redatta sull'apposito modello A.C.S.1, da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'ente — dovrà essere specificatamente indicato il tipo di colonia per la quale si chiede l'ammissione.

L'istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipende l'iscritto, rilasciata in data non anteriore al presente bando, attestante che lo stesso è in servizio, con l'indicazione della qualifica e grado di appartenenza. Tale dichiarazione potrà essere redatta sul mod. T.A.28, da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'ente.

Gli orfani dovranno presentare un'attestazione delle competenti amministrazioni, da cui risulti la loro qualifica di orfani di dipendente statale iscritto all'opera di previdenza;

2) stato di famiglia;

3) certificati, *rilasciati esclusivamente dall'ufficiale sanitario del comune di residenza,* dai quali risulti che l'aspirante al beneficio è stato sottoposto:

a) alla vaccinazione *antivaiolosa,* per i bambini nati posteriormente al 1° giugno 1964; alla rivaccinazione antivaiolosa, per i bambini nati anteriormente al 1° giugno 1964;

b) alla vaccinazione *antidifterica,* o alla vaccinazione antidifterica di richiamo, in data posteriore al 1° settembre 1969;

c) alla vaccinazione o rivaccinazione *antitifoparatifica* praticata dopo il 1° gennaio 1972 se per via orale, o dopo il 1° gennaio 1971 se per via parenterale;

d) alla vaccinazione *antipoliomielitica* praticata, con il metodo Sabin, nelle cinque dosi prescritte;

e) alla vaccinazione *antitetanica,* e, ove la prima vaccinazione sia stata eseguita da oltre quattro anni, alla vaccinazione di richiamo;

4) dichiarazione di idoneità sanitaria e prescrizione del tipo di colonia, marina o montana, rilasciata dai sanitari dell'E.N.P.A.S. o da un sanitario di fiducia (il medico deve compilare e firmare l'apposito stampato in calce al mod. A.C.S.1, di cui innanzi è fatto cenno).

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati negli anni precedenti. Le domande prive della documentazione prescritta non verranno accettate dagli uffici periferici, nè dalla direzione generale dell'ente.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute agli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. entro il prescritto termine del 31 marzo 1972. Non verranno accettate le domande presentate, sia pure nei termini, presso altre amministrazioni.

L'istanza e i documenti sono esenti da bollo.

La direzione generale dell'E.N.P.A.S. deciderà insindacabilmente in merito all'ammissione dei concorrenti ed alla scelta del turno e della colonia di destinazione che, di norma, sarà quella più vicina alla residenza, in relazione alle esigenze climatologiche presentate da ogni aspirante. *Ragioni di carattere organizzativo impediscono di dare corso ad eventuali richieste di variazione di turno o di colonia di destinazione.*

Durante il periodo di soggiorno in colonia e durante i viaggi dalle sedi di raccolta alla colonia e viceversa, i minori ammessi al beneficio saranno assicurati, a cura e spese della gestione di ogni singola colonia, contro i rischi di disgrazie accidentali, per i massimali di quattro milioni in caso di morte e di sei milioni in caso di invalidità permanente.

L'ammissione e la permanenza in colonia sono subordinate al giudizio del sanitario della colonia stessa.

Gli ammessi dovranno presentarsi ai centri di raccolta, che verranno tempestivamente comunicati agli interessati, provvisti di:

a) scheda sanitaria mod. A.C.S.1-*bis* da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'ente, compilata nelle parti *A* e *B*. Si precisa che la parte *A* della scheda deve essere compilata dal medico che sottopone a visita il bambino per la prescrizione del tipo di colonia (marina o montana), all'atto della visita stessa. La parte *B* della suddetta scheda dovrà essere sottoposta alla firma (firma e timbro) dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'assistito, *a cura dell'interessato,* entro i tre giorni precedenti la partenza per la colonia.

Tassative disposizioni dell'autorità competente vietano di accogliere in colonia i bambini che non siano in possesso della scheda sanitaria compilata e firmata come innanzi specificato;

b) un cambio di biancheria personale in ottimo stato di uso (2 pigiami o camicie da notte, 4 mutande, 3 magliette intime, 4 paia di calzini, 4 fazzoletti ed altri indumenti di vestiario che la famiglia ritenesse di consegnare al fanciullo):

c) per gli ammessi alle colonie marine: un paio di sandali, mutandine da bagno (maschi) o costumino da bagno (femmine);

d) per gli ammessi alle colonie montane: indumenti di lana (maglia pesante o golf, panciera di lana e due paia di calzini di lana), scarpe pesanti e scarpe di gomma;

e) spazzolino da denti e dentifricio, pettine, sapone e 3 asciugamani;

f) un sacchetto di tela bianca (cm. 30 × 40) con sopra scritto nome e cognome del bambino.

E' fatto divieto ai bambini di portare in colonia oggetti d'oro o, comunque, di valore. Nessun rimborso verrà effettuato dall'E.N.P.A.S., a titolo di risarcimento, in caso di smarrimento di tali oggetti.

Coloro che non fossero provvisti della scheda mod. A.C.S. 1-bis, debitamente compilata nelle parti A e B, e del corredo prescritto, saranno restituiti alle famiglie, cui faranno carico le relative spese di viaggio.

A cura dell'ente, i bambini ammessi al beneficio saranno dai centri di raccolta avviati alle colonie e, alla fine dei turni, restituiti ai centri di provenienza. Non sarà tenuto conto di eventuali richieste di destinazione differente dai centri medesimi.

Le spese di viaggio in 2ª classe, sostenute dagli assistiti per raggiungere i centri di raccolta assegnati, saranno, al termine dell'attività climatica, rimborsate, limitatamente al bambino con un accompagnatore e alla tariffa prevista per i dipendenti statali, dalla Direzione generale dell'ente (Servizio assistenza climatica e scolastica, ufficio 22°, via di S. Croce in Gerusalemme n. 55 - 00100 Roma) alla quale dovranno, pertanto, essere inoltrate le relative richieste, corredate dai documenti di viaggio, *entro e non oltre il 30 settembre 1972.*

Poichè le visite dei congiunti ai bambini ospitati nelle colonie costituiscono un pericolo per la salute della comunità, in quanto i visitatori possono essere involontari portatori di malattie contagiose, anche in relazione alle istruzioni impartite in proposito dal Ministero della sanità, viene *sconsigliato* ai familiari di visitare i bambini durante la permanenza in colonia. Solo in via eccezionale e per fondati motivi potrà essere con-

sentita la visita ai minori ospiti e, in ogni modo, non prima del 15° giorno dall'entrata in colonia dei minori medesimi. In tal caso, il familiare dovrà esibire ai dirigenti della colonia un certificato dell'autorità sanitaria del luogo di provenienza, rilasciato non oltre due giorni prima della data della visita, dal quale risulti che il familiare stesso non proviene da zone con epidemie in atto.

Per ragioni di carattere igienico e considerato che l'alimentazione dei bambini, regolata da tabelle dietetiche approvate dalle autorità sanitarie provinciali, è largamente sufficiente per coprire il fabbisogno alimentare in fase di accrescimento ed in attività fisica notevole, viene fatto *assoluto divieto di inviare ai bambini cibi, bevande e dolciumi di qualsiasi genere.*

Le richieste di ammissione di più figli di uno stesso iscritto saranno prese in esame limitatamente alla disponibilità dei posti.

Roma, addì 21 gennaio 1972

Il presidente: CRUCIANI

(2617)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di pediatria per l'Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Liguria, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di pediatria per l'Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Liguria, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 27 aprile 1971 e modificata con decreti ministeriali 19 giugno 1971 e 20 giugno 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di pediatria per l'Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Liguria, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Marazzi Maria Grazia, nata a Genova il 12 settembre 1944 — punti 95 su 100
2. Meneghelli Giorgio, nato a S. Bruson di Dolo il 17 settembre 1944 — » 93 »
3. Perfumo Francesco, nato a Chiavari il 26 dicembre 1942 — » 87 »
4. Casadei Giampiero, nato a Cesena il 3 agosto 1941 — » 85 »
5. Cirillo Margherita, nata a Casanova Lerrone il 24 ottobre 1944 — » 84 »
6. Moscatelli Paolo, nato a Genova il 29 dicembre 1940 — » 84 »
7. Rosito Pasquale, nato a Corato il 21 novembre 1939 — » 84 »
8. Baglietto Bartolomeo, nato a Varazze il 17 febbraio 1940 — » 83 »
9. Lenzini Maria Teresa, nata a Fiumalbo il 7 febbraio 1939 — » 83 »
10. Bellani Raffaella, nata a La Spezia il 12 dicembre 1942 — » 82 »
11. Gilli Giulio, nato a Sanremo il 21 dicembre 1939 — » 82 »
12. Dallacasa Paola, nata a Bologna il 17 agosto 1942 — » 81 »
13. Rubbiani Gian Paolo, nato a Modena il 25 luglio 1941 — » 80 »
14. Gimelli Fernando, nato a Sampierdarena il 3 luglio 1931 — » 79 »
15. Giovannini Laura, nata a Lugo il 14 febbraio 1941 — » 79 »
16. Tamaro Paolo, nato a Trieste il 12 gennaio 1944 — punti 79 su 100
17. Bosi Giuliano, nato a Padova il 1° dicembre 1943 — » 78 »
18. Catalano Maria Raffaella, nata a Rapallo il 10 giugno 1943 — » 78 »
19. Del Brenna Anna Maria, nata a Borzonasca il 20 novembre 1943 — » 78 »
20. Mattiace Vincenzo, nato a Potenza il 14 ottobre 1937 — » 78 »
21. Abrami Gino, nato a Genova il 19 giugno 1937 — » 77 »
22. Laudizi Lorenzo, nato a Maglie il 18 novembre 1941 — » 77 »
23. Minervini Mauro, nato a Trani il 19 marzo 1940 — » 77 »
24. Siliprandi Nanda, nata a Reggio Emilia il 9 dicembre 1943 — » 77 »
25. Tsepeti Caterina, nata a La Canea (Creta) (Grecia) il 14 settembre 1933 — » 77 »
26. Zancan Lucia, nata a Vicenza il 5 maggio 1943 — » 77 »
27. Zuccaro Mario, nato a Udine il 2 marzo 1942 — » 77 »
28. Corò Eugenio, nato a Mestre (Venezia) il 9 agosto 1940 — » 76 »
29. Laghi Sergio, nato a Forlì il 12 settembre 1937 — » 76 »
30. Senter Silvana, nata a Bosentino di Vigolo Vattaro il 3 ottobre 1943 — » 76 »
31. Tondo Umberto-Maria, nato a Luino il 16 luglio 1940 — » 76 »
32. Bonacci Carlo, nato a Decollatura il 7 luglio 1939 — » 75 »
33. Ciancio Serafino, nato a S. Severino Lucano il 22 aprile 1939 — » 75 »
34. Guerrini Pietro, nato a Brescia il 28 marzo 1942 — » 75 »
35. Manfroni Aldo, nato a Rimini il 9 marzo 1938 — » 75 »
36. Montesanto Giovanni, nato a Treviso il 29 luglio 1942 — » 75 »
37. Serritelli Giovanni, nato a San Severo il 19 aprile 1937 — » 75 »
38. Traverso Teresa, nata a Borghetto Santo Spirito il 9 marzo 1944 — » 75 »
39. Vezzadini Paola, nata a Imola il 19 maggio 1943 — » 75 »
40. Zaniboni Maria Gilda, nata a Bologna il 23 settembre 1939 — » 75 »
41. Boran Lino Paolo, nato a Fossò il 14 aprile 1933 — » 74 »
42. Cristofori Giulio, nato a Cento l'8 novembre 1925 — » 74 »
43. Gobio Casali Luigi, nato a Milano il 23 novembre 1938 — » 74 »
44. Mancini Antonia Francesca, nata a Ginestreto il 16 dicembre 1942 — » 74 »
45. Pescetto Teresa, nata a Genova il 27 febbraio 1938 — » 74 »
46. Banchini Claudia, nata a Parma il 24 giugno 1941 — » 73 »
47. Di Stefano Antonio, nato a Genova il 18 ottobre 1940 — » 73 »
48. Guzzardi Maria, nata a Bologna il 23 febbraio 1929 — » 73 »
49. Poggiali Igino, nato a Bologna il 18 luglio 1932 — » 73 »
50. Tarateta Antonio, nato ad Auletta il 25 gennaio 1928 — » 73 »
51. Tringali Gaetano, nata a Giarre il 22 giugno 1939 — » 73 »
52. Laghi Maria Grazia, nata a Bologna il 1° luglio 1941 — » 72 »
53. Melchiori Gino, nato a Bieno Valsugana il 1° ottobre 1940 — » 72 »
54. Molino Eliana Nunziata, nata a Genova Rivarolo il 23 ottobre 1939 — » 72 »
55. Tchakerian Bedros, nato a Bourdj Hammoud (Libano) il 2 febbraio 1930 — » 72 »
56. Vignola Giacomo, nato a Ortovero il 17 febbraio 1937 — » 72 »

57. Ba Adriana, nata a Verona il 6 aprile 1943 . punti 71 su 100
58. Bobbio Luciana, nata a Torino il 7 settembre 1941 » 71 »
59. D'Aloya Geltrude, nata a Ferrara il il 14 gennaio 1942 » 71 »
60. De Sanctis Franco, nato a Pescara il 31 agosto 1939 » 71 »
61. Facchinato Silvana, nata a Sondrio il 15 febbraio 1943 . » 71 »
62. Gaglioppa Franco, nato a Civitanova Marche il 18 maggio 1939 . » 71 »
63. Guastini Maria Rosa, nata a S. Stefano Magra il 14 febbraio 1935 . » 71 »
64. Laguzzi Giacomo, nato a Capriata d'Orba il 28 ottobre 1923 . » 71 »
65. Landolfa Carlo, nato a Francavilla Fontana il 29 luglio 1939 . » 71 »
66. Masi Massimo, nato a Bologna il 21 settembre 1941 » 71 »
67. Restani Leila, nata a Bologna l'8 aprile 1942 » 71 »
68. Sanvitale Giuliana, nata a Trieste il 24 dicembre 1942 . » 71 »
69. Tampieri Marta, nata a Imola il 12 maggio 1936 . » 71 »
70. Agresta Vincenzo, nato a Gioia Tauro il 27 novembre 1938 » 70 »
71. Andreotti Giancarlo, nato a Rovigo il 27 giugno 1942 » 70 »
72. Barletta Vincenza, nata a Ceglie Messapico il 14 giugno 1943 . » 70 »
73. Baratella Valeriana Bona, nata a Trecenta il 22 luglio 1923 . » 70 »
74. De Santis Leonilda, nata a Brindisi l'11 agosto 1938 » 70 »
75. Guerra Aldo, nato a Nola il 7 novembre 1935 . » 70 »
76. Mazzaracchio Mara Antonietta, nata a Bologna il 15 novembre 1940 . » 70 »
77. Mazzarello Giovanni, nato a Montaldeo il 13 aprile 1935 . » 70 »
78. Messana Antonino, nato ad Alcamo il 10 aprile 1941 » 70 »
79. Pastore Giovanna, nata ad Adria il 2 maggio 1943 » 70 »
80. Storace Elsa, nata a Genova il 23 maggio 1937 . » 70 »
81. Romanello Francesco, nato ad Udine l'11 febbraio 1940 . » 70 »
82. Tassoni Paola, nata a Bologna il 21 aprile 1939 » 70 »
83. Vicini Marino, nato a Genova il 30 gennaio 1939 . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

(2183)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 7 giugno 1971 e modificata con decreto ministeriale 20 luglio 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Gidoni Emerenziana Anna, nata a Genova il 17 dicembre 1933 . . . . . punti 79 su 100
2. De Cambio Alberto, nato a Milano l'8 aprile 1929 . . . . » 76 »
3. Galli Giorgio, nato a Bassano del Grappa il 5 ottobre 1938 . . . . . » 74 »
4. Troysi Giuseppe, nato a Roma il 15 marzo 1926 . . . . » 74 »
5. Labella Danzi Nicola, nato a Grottole il 27 febbraio 1938 . . . . » 71 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1972

(2182) *Il Ministro*: MARIOTTI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 5 marzo 1970, n. 1217, con il quale è stato bandito concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Novara al 30 novembre 1969;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Novara, dell'ordine provinciale dei medici, nonchè le segnalazioni delle giunte dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Polito dott. Antonio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Giucastro dott. Attilio, funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Viola dott. Vincenzo, medico provinciale capo in servizio presso il Ministero della sanità;

Cusmano prof. Luigi, primario della II divisione ostetrico-ginecologica dell'Ospedale Maggiore della Carità di Novara;

Ferraris prof. Germano, direttore della scuola di ostetricia di Novara;

Baccaglione Maria, ostetrica condotta di Fontaneto d'Agogna.

Segretario:

Galati dott. Francesco, consigliere di I classe in servizio presso il Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo a Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale di Novara, della prefettura di Novara e dei comuni interessati.

Novara, addì 31 gennaio 1972

(2180) *Il medico provinciale*: CATANIA

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1971, n. **1**.
Bilancio preventivo della Regione dell'Umbria per l'anno finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 15 *dicembre* 1971)

(1692)

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1971, n. **2**.
Istituzione dei tributi propri della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 30 *dicembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

La Regione dell'Umbria istituisce i seguenti tributi propri:

a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;

b) *tassa sulle concessioni regionali;*

c) tassa regionale di circolazione;

d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali.

Art. 2.

I tributi propri della Regione dell'Umbria sono disciplinati dalle vigenti disposizioni legislative relative ai corrispondenti tributi statali oltre che dalle norme della presente legge.

Art. 3.

I tributi regionali di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) dell'art. 1 decorrono dal 1° gennaio 1972.

Le tasse sulle concessioni regionali decorrono, per i singoli atti e provvedimenti, dalla data di entrata in vigore delle singole leggi dello Stato che regolano il passaggio alle regioni delle funzioni relative a ciascuna delle materie indicate nello art. 117 della Costituzione.

Art. 4.

Salvo quanto previsto dall'art. 29, comma secondo, per la tassa regionale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a carattere permanente, e dall'art. 23, per la tassa regionale di circolazione, gli uffici territorialmente competenti a riscuotere i tributi regionali devono provvedere al versamento alla Tesoreria regionale delle somme riscosse entro il giorno successivo alla riscossione.

Art. 5.

Gli organi regionali statutariamente competenti controllano che siano osservate le leggi ed i regolamenti concernenti la materia tributaria regionale.

Art. 6.

Per l'esazione coattiva dell'imposta regionale sulle concessioni statali si applicano le disposizioni del testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

Per l'esazione coattiva degli altri tributi si applicano le norme dello Stato che regolano i corrispondenti tributi erariali e provinciali.

Art. 7.

Per la prescrizione dell'imposta sulle concessioni statali si applicano le disposizioni previste dalla legislazione statale in materia di tasse sulle concessioni governative.

Per la prescrizione degli altri tributi regionali, si applicano le norme dei corrispondenti tributi erariali e provinciali.

TITOLO II

IMPOSTA SULLE CONCESSIONI STATALI DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE

Capo I

Oggetto e misura dell'imposta. Soggetto passivo

Art. 8.

L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione dell'Umbria.

Sono escluse da tale imposta le concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

Art. 9.

L'imposta sulle concessioni statali è dovuta dal concessionario.

Art. 10.

L'ammontare dell'imposta sulle concessioni statali è determinata nella misura del 10 per cento del canone di concessione statale.

Capo II

Accertamento, liquidazione e riscossione

Art. 11.

L'imposta sulle concessioni statali deve essere corrisposta contestualmente con le medesime modalità del canone di concessione.

L'ufficio competente alla riscossione del canone comunica al concessionario la liquidazione dell'imposta con le istruzioni relative alle modalità di versamento.

Dell'avvenuto pagamento deve essere rilasciata quietanza.

Art. 12.

I proventi delle imposte e tasse sono versati presso la Tesoreria della Regione.

TITOLO III

TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI

Capo I

Oggetto e misura della tassa. Soggetto passivo

Art. 13.

Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati dalla Regione dell'Umbria nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli già di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi del testo unico 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

Art. 14.

Quando le leggi concernenti le concessioni governative non dispongono altrimenti, la tassa regionale deve essere corrisposta prima o contestualmente al rilascio amministrativo della concessione.

Art. 15.

Le tasse sulle concessioni regionali sono determinate in misura pari alle corrispondenti tasse erariali che andranno a sostituire.

Art. 16.

L'atto amministrativo emesso da una diversa Regione, per il quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione regionale, non è soggetto alla analoga tassa stabilita dalla Regione dell'Umbria, anche se l'atto medesimo spieghi i suoi effetti nel territorio di quest'ultima.

Capo II

Accertamento, liquidazione e riscossione

Art. 17.

All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono, per conto della Regione dell'Umbria, gli uffici operanti nella circoscrizione territoriale della Regione stessa, competenti ad eseguire dette operazioni per le tasse di concessione governativa.

TITOLO IV

TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE

Capo I

Oggetto e misura della tassa. Soggetto passivo

Art. 18.

La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione territoriale della Regione dell'Umbria.

Essa si applica anche ai veicoli ed autoscafi per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel territorio della Regione.

Art. 19.

La tassa regionale di circolazione è dovuta dal proprietario del veicolo o dell'autoscafo.

Nel caso di vendita con riserva di proprietà, la tassa è dovuta dall'acquirente.

Art. 20.

Il rinnovo dell'immatricolazione in una provincia compresa nel territorio della Regione dell'Umbria di un veicolo o di un autoscafo precedentemente iscritto in una provincia di diversa regione, non dà luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale detto tributo sia già stato riscosso dalla regione di provenienza.

Il trasferimento di residenza in una provincia compresa nel territorio della Regione dell'Umbria del proprietario di un veicolo o di un autoscafo per il quale non occorra il documento di circolazione, non dà luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale detto tributo sia stato già riscosso dalla regione di provenienza.

Art. 21.

Fino al 31 dicembre 1973 l'ammontare della tassa è stabilito in misura pari al 25 per cento della tassa erariale di circolazione in vigore al 31 dicembre 1971.

Dal 1° gennaio 1974 la tassa verrà corrisposta in misura pari al 100 per cento della tassa erariale di circolazione che, ai sensi del penultimo comma dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, verrà ridotta del 50 per cento.

Capo II

Accertamento, liquidazione e riscossione

Art. 22.

La tassa regionale di circolazione è applicata nei termini e con le modalità e forme stabilite per la riscossione della tassa erariale di circolazione; deve essere riscossa contestualmente a quest'ultima e deve essere versata alla Tesoreria regionale nei termini e nei modi stabiliti per il versamento della analoga tassa erariale.

Art. 23.

Alla riscossione della tassa regionale di circolazione provvedono, per conto della Regione dell'Umbria, gli uffici incaricati o delegati a riscuotere la tassa erariale di circolazione.

TITOLO V

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE REGIONALI

Capo I

Oggetto e misura della tassa. Soggetto passivo

Art. 24.

La tassa si applica all'occupazione di spazi e di aree pubbliche appartenenti alla Regione dell'Umbria, secondo le indicazioni dell'art. 192 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, ed è dovuta dal titolare della concessione o della licenza di occupazione.

Nel caso di occupazione abusiva la tassa è parimenti dovuta dall'occupante per tutto il periodo in cui dura l'occupazione, salvo l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalla presente legge.

Art. 25.

Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

Sono permanenti le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; tutte le altre sono temporanee.

Art. 26.

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua e si applica nella misura pari alla tariffa vigente in ogni singola provincia della Regione dell'Umbria per l'analogo tributo provinciale.

Per le occupazioni temporanee la tassa si applica a giorno nella misura pari alla tariffa vigente in ogni singola provincia della Regione dell'Umbria per l'analogo tributo provinciale.

In corrispondenza a quanto disposto dall'art. 194 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 208, gli spazi e le aree pubbliche regionali saranno classificati in categorie in rapporto alla loro importanza.

Capo II

Accertamento, liquidazione e riscossione

Art. 27.

L'ufficio regionale competente trasmette copia di ogni atto di concessione o licenza agli uffici provinciali i quali debbono provvedere, per conto della Regione dell'Umbria, all'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa relativa alla occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali ubicati nelle rispettive circoscrizioni territoriali.

Le concessioni o le licenze per le quali non sia stata corrisposta la relativa tassa sono prive di efficacia.

Art. 28.

La riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali è effettuata, nei casi di occupazione temporanea, direttamente all'ufficio incaricato di riscuotere l'analogo tributo provinciale anteriormente o contemporaneamente al rilascio della concessione o della licenza.

Nei casi di occupazione a carattere permanente, la riscossione avviene con le formalità stabilite per la riscossione dell'analogo tributo provinciale.

I ricevitori provinciali verseranno alla Tesoreria regionale le somme riscosse nei modi e nei termini previsti dalle norme che regolano la riscossione dell'analogo tributo provinciale.

Art. 29.

Nel caso di occupazione permanente, la tassa è dovuta per intero se la licenza o la concessione viene rilasciata nel primo semestre dell'anno solare, per metà qualora la licenza o la concessione venga rilasciata nel secondo semestre.

Nel caso di riduzione o di cessazione dell'occupazione lo sgravio della tassa decorrerà dal primo giorno del semestre solare immediatamente successivo alla data di ricezione della denuncia dell'avvenuta riduzione o cessazione dell'occupazione.

TITOLO VI

AZIONE GIUDIZIARIA E RICORSI

Capo I

Azione giudiziaria

Art. 30.

Il contribuente può proporre azione giudiziaria, in via autonoma, davanti al giudice ordinario avverso l'accertamento e la riscossione dei tributi propri della Regione dell'Umbria, nonchè per ottenere il rimborso dei tributi indebitamente corrisposti.

Art. 31.

Qualora il contribuente abbia presentato ricorso in via amministrativa, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine di sei mesi dalla notifica del provvedimento del Presidente della giunta regionale.

Capo II

Ricorsi in via amministrativa

Art. 32.

Il ricorso in via amministrativa va proposto al Presidente della giunta regionale.

Art. 33.

Sono impugnabili in via amministrativa gli atti concernenti l'applicazione dei tributi regionali.

Può essere, altresì, proposto ricorso in via amministrativa per ottenere il rimborso dei tributi regionali indebitamente corrisposti.

Art. 34.

La legittimazione attiva a proporre ricorso amministrativo spetta al soggetto passivo del tributo e, per l'indebito esonero o per insufficiente tassazione di contribuenti, a qualsiasi cittadino iscritto nelle liste elettorali di un comune della Regione dell'Umbria, nonchè a qualunque contribuente soggetto ai tributi della regione medesima.

Art. 35.

Il ricorso amministrativo avverso gli atti concernenti l'applicazione dei tributi regionali deve essere proposto dal soggetto passivo dei tributi, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data in cui lo stesso soggetto passivo dei tributi ha avuto notificazione o comunicazione dell'atto.

Il ricorso amministrativo da parte di altri soggetti legittimati a ricorrere ai sensi dell'articolo precedente, deve essere proposto dagli aventi diritto, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data di cui al precedente comma, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 36.

Il ricorso diretto al Presidente della giunta regionale va presentato, in carta legale, all'ufficio competente alla riscossione del tributo.

Il Presidente della giunta regionale, sentito il parere della commissione consultiva tributaria regionale nominata dal Consiglio regionale, decide, definitivamente, con decreto motivato, entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Il decreto deve essere notificato a mezzo dei messi dei singoli comuni sia al ricorrente che all'ufficio competente alla riscossione del tributo.

Art. 37.

La commissione consultiva tributaria, di cui all'articolo precedente, è composta da esperti in materia amministrativa e finanziaria, scelti al di fuori del Consiglio regionale, in numero di 7 membri effettivi e numero 3 membri supplenti.

Per la nomina della commissione ciascun consigliere regionale vota per non più di 4 membri effettivi e per non più di 2 membri supplenti.

Art. 38.

Scaduto il termine di cui al penultimo comma dell'art. 36 senza che il Presidente della giunta regionale abbia emesso il proprio provvedimento, il ricorso si intende respinto.

Art. 39.

Nel caso che il ricorso venga accolto, il provvedimento del Presidente della giunta regionale viene trasmesso per l'esecuzione all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

Art. 40.

Contro il decreto con il quale il Presidente della giunta regionale ha deciso il ricorso amministrativo, ferma restando la azione giudiziaria innanzi al giudice ordinario, può essere proposto un nuovo ricorso allo stesso Presidente quando il decreto venga impugnato per errore di fatto risultante da atti o documenti, o di calcolo o per recupero di un documento decisivo.

Il ricorso deve essere proposto, a pena di scadenza, nel termine di 90 giorni dalla notifica del decreto, quando riguardi un errore di fatto risultante da atti o documenti, o di calcolo o dalla data di ritrovamento del documento quando sia basato sul documento stesso.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 36.

Art. 41.

L'ufficio che ha emanato l'atto impugnato con il ricorso amministrativo, deve correggere o annullare l'atto impugnato quando accerti che tale atto è viziato per errore di fatto risultante da atti o documenti, o di calcolo o per errore sulla persona del contribuente.

Dei provvedimenti adottati deve essere data comunicazione al Presidente della giunta regionale e al ricorrente.

TITOLO VII

INFRAZIONI E SANZIONI

Art. 42.

Per il mancato pagamento dell'imposta sulle concessioni statali e delle tasse sulle concessioni regionali nei termini e con le modalità stabilite dalla presente legge si applicano le sanzioni previste dalla legislazione statale relativa alla tassa sulle concessioni governative.

Per le violazioni alle disposizioni relative alla applicazione della tassa regionale di circolazione si applicano le pene pecuniarie previste dalla tabella allegato 2) del testo unico 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

Per le violazioni alle disposizioni relative alla applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, si applicano le soprattasse e l'ammenda previste dal testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 43.

Le violazioni delle norme di cui alla presente legge sono accertate dai funzionari e dagli uffici incaricati dell'applicazione dei tributi regionali, dagli altri funzionari ed agenti competenti in base alle leggi dello Stato.

Delle infrazioni accertate deve essere redatto processo verbale di cui un esemplare va trasmesso al Presidente della giunta regionale.

Quando le infrazioni concernono anche un contributo erariale, un esemplare del verbale deve essere trasmesso all'ufficio competente.

In ogni caso, copia del verbale deve essere consegnata allo interessato.

Art. 44.

Per le infrazioni alle norme relative ai tributi regionali per le quali sia stabilita la pena pecuniaria, è consentito al trasgressore di pagare all'atto della contestazione una somma pari al sesto del massimo della pena pecuniaria, oltre l'ammontare del tributo.

Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria.

In tal caso non si fa luogo alla compilazione del processo verbale di accertamento dell'infrazione, salvo il disposto dell'art. 43 ultimo comma.

Art. 45.

Per le violazioni delle norme della presente legge per le quali sia prevista la pena pecuniaria, qualora questa non sia stata pagata in via breve a norma dell'articolo precedente, il

Presidente della giunta regionale dispone la notificazione al trasgressore del verbale di cui all'art. 43 con l'invito a presentare le sue deduzioni entro il termine di 15 giorni.

Decorso tale termine il Presidente della giunta regionale, con provvedimento motivato e definitivo, sotto forma di ordinanza, determina l'ammontare della pena pecuniaria.

Il provvedimento viene notificato al trasgressore e costituisce titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria.

E' fatta salva l'azione giudiziaria da proporsi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notificazione del provvedimento.

Art. 46.

Per la definizione amministrativa dell'ammenda prevista per la violazione delle norme concernenti la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 296 del testo unico 14 settembre 1931, numero 1175.

La misura della oblazione entro i limiti del minimo e del massimo dell'ammenda, è determinata discrezionalmente dal Presidente della giunta regionale.

Art. 47.

Il pubblico ufficiale che omette, rilascia o riceve atti soggetti alla tassa di concessione regionale senza che sia stato riscosso l'importo del tributo stesso, quando questo deve essere corrisposto anteriormente o contemporaneamente alla emanazione dell'atto, è soggetto alle pene pecuniarie previste dallo art. 10 secondo comma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

Art. 48.

Le somme riscosse per le pene pecuniarie e le ammende di cui alla presente legge devono essere versate alla Tesoreria regionale.

Art. 49.

Il conducente ed il proprietario del veicolo o dell'autoscafo sono solidalmente obbligati al pagamento delle pene pecuniarie indicate nella tabella allegato 2) annessa al testo unico 5 febbraio 1953, n. 39.

Quando sul veicolo o sull'autoscafo esiste la riserva di proprietà a favore del venditore, la persona obbligata in solido con il conducente per il pagamento delle pene indicate nel primo comma è identificata nell'acquirente del veicolo o dell'autoscafo.

Art. 50.

Per la ripartizione dei proventi delle pene pecuniarie dovute per le violazioni delle disposizioni concernenti l'imposta sulle concessioni statali, la tassa sulle concessioni regionali e la tassa regionale di circolazione, si applicano le disposizioni della legge 7 febbraio 1951, n. 168, intendendosi dovuta alla Regione dell'Umbria, in luogo dell'erario, la quota del 60 per cento dei proventi.

Per la ripartizione dei proventi delle ammende dovute per le violazioni delle disposizioni relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione dell'Umbria si applicano le norme dell'art. 110 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

TITOLO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 51.

In sede di prima applicazione dell'imposta sulle concessioni statali, qualora il canone di concessione sia stato corrisposto prima della data dell'entrata in vigore della presente legge e la concessione venga a scadere successivamente a tale data, l'imposta è dovuta in misura proporzionale alla durata residua della concessione.

Nei casi di cui al comma precedente, gli uffici territorialmente competenti a riscuotere il canone di concessione, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge invitano gli interessati a corrispondere, entro 10 giorni l'imposta regionale.

Nell'atto di invito deve essere indicato il periodo cui l'imposta regionale si riferisce, nonchè l'ammontare della stessa.

Art. 52.

Non può essere applicata la tassa regionale di circolazione per lo stesso periodo cui si riferisce la tassa erariale corrisposta con decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio 1972.

Art. 53.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi ed agli effetti degli articoli 127 secondo comma della Costituzione e 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione dell'Umbria.

La presente legge regionale verrà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 30 dicembre 1971

CONTI

(1693)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.